

Greening, al via la discussione sulle modifiche nazionali

Dopo la pubblicazione del Regolamento delegato che modifica alcune componenti del greening (Regolamento delegato 2017/1155), si dovrà ora procedere alla definizione delle scelte nazionali, cioè all'individuazione dei cambiamenti da apportare all'attuale sistema. Le modifiche da applicare dovranno essere comunicate a Bruxelles ed entreranno in vigore a partire dalla prossima annata agraria (anno di domanda 2018).

Entra direttamente in vigore, invece, il divieto ai trattamenti su alcune superfici destinate ad Efa (terreni lasciati a riposo, azotofissatrici e fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali sulle quali è prevista la produzione). Vediamo dunque quali sono gli orientamenti sulle scelte che l'Italia dovrà effettuare.

GREENING

In merito alla diversificazione l'orientamento è quello di lasciare invariato il periodo di diversificazione attuale (1° aprile - 9 giugno) e di prevedere la possibilità, in condizioni specifiche in cui è presente una notevole varietà di colture su una piccola superficie (inferiore alla dimensione minima della parcella agricola stabilita dall'Italia e pari a 200 metri quadrati), di dichiarare tali colture diverse come "coltura mista".

Per quanto riguarda le Efa l'orientamento è quello di diminuire il periodo di ritiro dalla produzione dei terreni lasciati a riposo dagli attuali 8 mesi a 6 mesi (la proposta iniziale della Commissione prevedeva un periodo pari a 9 mesi). Inoltre, è stata proposta la modifica del periodo entro cui, ai fini Efa (art. 10 del Dm 1420 del 26 febbraio 2015), sui terreni a riposo è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, portando tale periodo dal 1° marzo-31 luglio al 1° marzo-30 giugno.

Inoltre, su determinate superfici utilizzate ai fini Efa, quali i terreni a riposo, le fasce tampone, bordi dei campi e le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali è previsto il divieto di produzione.

Per le azotofissatrici ai fini Efa, è stata proposta la possibilità di considerare tali superfici ai fini del soddisfacimento dell'obbligo anche qualora l'azotofissatrice non sia in purezza, ma comunque predominante.

GIOVANI

Relativamente al premio giovani, il regolamento precisa che per le persone giuridiche, affinché il suddetto premio possa essere concesso, il giovane agricoltore deve rispettare il limite di 40 anni di età nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo presenta per la prima volta domanda per il pagamento di base. Quanto previsto dal regolamento rappresenta un chiarimento della norma. In quanto tale, sarà applicato retroattivamente.

ACCOMPPIATO

L'orientamento è verso la non applicazione della modifica proposta dal Regolamento in quanto di

CANAPA

Il regolamento prevede delle precisazioni utili ai fini dell'ammissibilità delle superfici coltivate a canapa e richieste a premio. In particolare, per "canapa come coltura intercalare" si intende la canapa seminata oltre il 30 giugno di un dato anno. Per la canapa intercalare, inoltre, è stato proposto come termine ultimo per la trasmissione dei cartellini il 1° settembre dell'anno di domanda. Tale limite è fissato al 30 giugno per la canapa seminata prima di tale data (limite temporale già previsto). In merito alla raccolta, l'orientamento è quello di consentire tale operazione nel periodo compreso tra la fioritura e i 10 giorni successivi (la regola prevede l'impossibilità di raccolta prima del decimo giorno dalla fioritura), purché gli Organismi pagatori indichino, per ogni parcella interessata, le porzioni rappresentative che devono continuare ad essere coltivate a fini ispettivi nei 10 giorni successivi la fioritura.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Consulta anche il sito <http://www.terrainnova.it/> e scarica l'App Terralnova